



Legge 28 Dicembre 2015 n. 208

Stabilità 2016

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 227 – Contratti tempo determinato enti di ricerca

Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 2](#), co. 4, del D.lgs. 81/2015 (deroga) e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'[art. 17](#), co. 1, della Legge 124/2015, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di cococo in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'[art. 1, co. 188](#), della Legge 266/2005, nel limite del 30%, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 260 – Università e società spin-off incentivate alla ricerca (Decreto Crescita 22 giugno 2012 n. 83)

Gli interventi di competenza del MIUR diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo, previsti dal , sono riservati anche alle imprese, università, enti e organismi di ricerca, costituendo società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'[art. 51](#), co. 6, della Legge 449/1997, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 506 – Dividendi delle società partecipate sulla base dei risparmi

Le società partecipate distribuiscono come dividendi le risorse derivanti dai risparmi di spesa connessi a razionalizzazione di acquisti di beni e servizi.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 502 – Piattaforma telematica acquisti

La norma modifica l'art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 (*Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al MEPA*) e prevede che:

1 - le amministrazioni statali centrali e periferiche, **ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie**, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.lgs. 300/1999, per gli **acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro** e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA (art. 328, co. 1, del Dpr. 207/2010).

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 502 – Piattaforma telematica acquisti

La norma modifica l'art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 (*Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al MEPA*) e prevede che:

2 - fermi restando obblighi (*) e facoltà previsti al co. 449 dello stesso articolo, le altre PA di cui all'art. 1 del D.lgs. 165/2001, nonché le autorità indipendenti, per gli **acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro** e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al **MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale** di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

() 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli art. 26 della legge 488/1999 e art. 58 della legge 388/2000, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, **nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 300/1999**, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro*

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 502 – Piattaforma telematica acquisti

La norma modifica l'art. 1, co. 450 della Legge 296/2006 (*Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al MEPA*) e prevede che:

- per gli **istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali**, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del MIUR, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma MEPA.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 505 – Piano programmazione acquisti PA

Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le PA approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.

Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.

L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 505 – Piano biennale programmazione acquisti PA

Il programma biennale e gli aggiornamenti sono:

- comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché
- pubblicati sul profilo della PA committente e
- pubblicati sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

La violazione delle previsioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.

Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di PA.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 505 – Piano biennale programmazione acquisti PA

Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Le PA trasmettono i dati di programmazione al Tavolo tecnico dei soggetti “aggregatori” di cui all'[art.9](#), co. 2, del D.L. 66/2014, conv. Legge 89/2014, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Sono comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 505 – Piano biennale programmazione acquisti PA

La disposizione della slide precedente si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge aventi ad oggetto la fornitura alle PA di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro.

Resta ferma la programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisto di beni e servizi prevista dall'art. 271 del Dpr. 207/2010, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 512 – Razionalizzazione acquisti delle PA

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli **acquisti di beni e servizi informatici e di connettività**, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le PA e le società inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della Legge 196/2009, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 513 / 514 – Piano triennale per l'informatica della PA

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) predispone il Piano triennale per l'informatica nella PA che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.

Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in

- spese da sostenere per innovazione
- spese per la gestione corrente,

individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 516 / 517 – Deroga acquisti alla programmazione AgID

Le PA e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai co. 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo:

- qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della PA ovvero
- in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

N.B. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'AgID.

La mancata osservanza delle disposizioni dei co. da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 628 – Recupero finanziamenti edilizia universitaria

Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 629 – Recupero finanziamenti edilizia universitaria

Con apposito decreto, il MIUR procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro.

Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 636 – Divieto acquisto autovetture

La previsione dell'art. 1, co. 143, Legge 228/2012 ove si stabilisce che ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2015, per le PA è vietato l'acquisto di autovetture e/o la stipulare di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture è valevole per tutto il 2016.

Come stabilito dall'art. 1, co. 1 del D.L. 101/2013 per il periodo di vigenza del divieto di cui sopra, il limite di spesa del 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art. 5, co. 2, D.L. 95/2012), si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 672 – Compensi amministratori società PA

Per le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre PA (art. 1, co. 2 D.lgs.165/2001), ad esclusione delle società quotate in borsa e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società.

Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i CdA di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 672 / 673 – Incarichi conferiti dalle società PA

Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre PA (art. 1, co. 2 D.lgs.165/2001), nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari, e per i due anni successivi alla loro cessazione

La pubblicazione delle informazioni di cui sopra, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso.

In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Art. 1, co. 747 / 749 – Fabbisogno Università e Enti di ricerca

Per le università e enti di ricerca e obiettivi di finanza pubblica. Viene confermata per il triennio 2016-2018 l'applicazione dei criteri - già previsti a legislazione vigente - per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e dei principali enti pubblici di ricerca (Cnr, Asi, Infn, Enea, Ingv Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste): in particolare, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti di ricerca, incrementato degli oneri contrattuali del personale, limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. Inoltre il co. 749 specifica i pagamenti che non concorrono alla determinazione del fabbisogno degli enti di ricerca



Altre Norme di Finanza Pubblica Vigenti

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 conv. Legge 114/2014

Norma modificata art. 5, co. 9 D.L. 95/2012

Divieto affidamento incarichi a soggetti in quiescenza - art. 6

È vietato alle PA ([art. 1](#), co. 2, del D.lgs. 165/2001), nonché alle PA individuate dall'elenco ISTAT Legge 196/2009, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB **di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.**

E' altresì vietato conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti ([art. 2](#), co. 2- *bis*, del D.L. 101/2013).

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 conv. Legge 114/2014

Norma modificata art. 5, co. 9 D.L. 95/2012

Divieto affidamento incarichi a soggetti in quiescenza - art. 6

Incarichi e collaborazioni sono **consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.**

Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 conv. Legge 114/2014

Norma modificata art. 5, co. 9 D.L. 95/2012

Divieto affidamento incarichi a soggetti in quiescenza - art. 6

I divieti e le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014)

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 conv. Legge 114/2014

Norma modificata art. 5, co. 9 D.L. 95/2012

Divieto affidamento incarichi a soggetti in quiescenza (art. 6 del D.L. 90/2014 conv. Legge 114/2014)

Circolare PCM 4 dicembre 2014 n. 6

La circolare afferma che il divieto si applica:

- a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, del datore di lavoro precedente e del soggetto che eroga il trattamento di quiescenza
- per gli incarichi di studio o consulenza
- per gli incarichi dirigenziali (tutti quelli che implicano la direzione di uffici e di personale)

Il divieto non si applica per i soggetti e gli incarichi non tassativamente indicate per quelli gratuiti.

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 conv. Legge 114/2014

Norma modificata art. 92 D.Lgs. 163/2006

Abrogazione incentivi alla progettazione - art. 13

I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati

Le norme sulla incentivazione sono state oggetto di completa modifica

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 conv. Legge 114/2014

Norma modificata art. 93 D.Lgs. 163/2006

Fondi per incentivi alla progettazione - art. 13-bis

Dopo il comma 7 dell'art. 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;

la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 conv. Legge 114/2014

Norma modificata art. 93 D.Lgs. 163/2006

Fondi per incentivi alla progettazione - art. 13-bis

Dopo il comma 7 dell'art. 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

7-ter. L'**80%** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7- bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo

NOVITA': Decreto legge 66/2014 (c.d. Decreto Renzi)

Art. 1, co. 346 – Reclutamento ricercatori università

A decorrere dal 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'[art. 7](#), co. 1, lett. c), del D.lgs. 49/2012, e delle successive norme di attuazione del co. 6 del medesimo art. 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'[articolo 24](#), comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma).

Ciò a condizione però che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80%

NOVITA': Decreto legge 66/2014 (c.d. Decreto Renzi)

Art. 13, comma 1 – Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate

A decorrere dal 1° maggio 2014

- il **limite massimo retributivo** riferito al primo presidente della Corte di cassazione (art. 23-bis e 23-ter del D.L. 201/2011, conv. Legge 214/2011), è **fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (da intendersi percipiente???)**.
- I riferimenti al limite massimo retributivo (artt. 23-bis e 23-ter) contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti al 24 aprile 2014, si intendono **sostituiti dall'importo di euro 240.000**. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori (essendo un limite massimo)

NOVITA': Decreto legge 66/2014 (c.d. Decreto Renzi)

Art. 13, comma 2 – Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate

Vengono modificate alcune disposizioni dell'art. 1, Legge 147/2013:

- a) **comma 471**, dopo le parole “autorità amministrative indipendenti” sono inserite le seguenti: “, ***con gli enti pubblici economici***”;
- b) **comma 472**, dopo le parole “direzione e controllo” sono inserite le seguenti: “***delle autorità amministrative indipendenti e***”;
- c) **comma 473**, le parole “fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali” sono sostituite dalle seguenti “***ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni***”.

NOVITA': Decreto legge 66/2014 (c.d. Decreto Renzi)

Art. 13, comma 4 – Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate

Si prevede inoltre che ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014

Il significato di tale affermazione dovrà essere chiarito dagli enti previdenziali in quanto la portata della disposizione è piuttosto criptica.

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti a retribuzioni e compensi PA – co. 471

Dal 1° gennaio 2014 chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le **autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le PA** (art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo D.lgs. non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2014 a euro 311.658,53 **nel limite massimo di 240.000** (art. 23-ter D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011)

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti a retribuzioni e compensi PA – co. 472

Dal 1° gennaio 2014 sono soggetti al limite di cui all'art. 23-ter (di cui sopra **euro** ~~311.658,53~~ **240.000**), anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle PA (art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001), ove previsti dai rispettivi ordinamenti

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti a retribuzioni e compensi PA – co. 473

Dal 1° gennaio 2014 ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ~~fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali~~ *ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni*

Non vengono esclusi neppure i compensi per prestazioni occasionali ed il limite di euro 240.000 pare applicarsi in modo indistinto (*sotto il profilo soggettivo ed oggettivo*)

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti a retribuzioni e compensi PA – co. 489

Dal 1° gennaio 2014 ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le PA compresi nell'elenco ISTAT (art. 1, co. 2, Legge 196/2009), non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'art. 23-ter di cui sopra.

Nei trattamenti pensionistici sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti a retribuzioni e compensi PA – co. 471 – 472 – 473 - 489

In merito alla nuova disposizione si ritiene che mantenga l'operatività:

- **DPCM 23 marzo 2012** e il riferimento alla persona fisica beneficiario
- **Circ. n. 8 del 3 agosto 2012 Presidenza CdM** – Dip. della funzione pubblica
- **Circ. prot. n. 7265 del 20 febbraio 2012 Presidenza CdM** – Dip. della funzione pubblica

Non è sicuramente più operativo il riferimento alle “pubbliche amministrazioni statali” che pareva delimitare la portata

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti a retribuzioni e compensi PA – co. 471 – 472 – 473 - 489

Si osserva che sul tema la **Presidenza CdM – Dip. della funzione pubblica** ha emanato la **Circolare n. 3 del 18 marzo 2014** dove è stato affermato che:

Il limite di euro 240.000 (come stabilito dal D.L. 66/2014) si applica a qualsiasi soggetto ed emolumento lordo (lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente, collaborazione, lavoro autonomo, pensione, ecc.) cumulato in capo al percettore per effetto di erogazione da parte di enti pubblici (statali e non)

Si deve ritenere che l'importo lordo per le attività professionali sia comunque al netto dell'Iva (anche sulla base della formulazione del D.L. Renzi)

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti a retribuzioni e compensi PA – co. 471 – 472 – 473 - 489

Si ritiene che i comportamenti devono essere distinti rispetto ai destinatari della disposizione come segue:

Dipendenti e/o soggetti con rapporto di durata con l'ente in corso al 1° gennaio 2014 (es. cococo, titolari di cariche per funzioni, ecc.):

tali soggetti sono tenuti all'invio di apposita dichiarazione di ricognizione entro il 30 novembre di ciascun anno;
per le cessazioni dal rapporto di lavoro che intervenissero in corso d'anno, la retribuzione utile ai fini del TFS, del TFR e dei trattamenti pensionistici non potrà eccedere il limite retributivo di cui sopra e la dichiarazione deve essere resa contestualmente alla cessazione del rapporto.

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti a retribuzioni e compensi PA – co. 471 – 472 – 473 - 489

Altro personale non dipendente dell'ente e diverso da quello che precede (anche pensionati pubblici):

tali soggetti sono tenuti al rilascio di apposita dichiarazione di ricognizione all'atto del conferimento dell'incarico;

l'eventuale supero del limite non consentirà di attribuire l'incarico per la parte del compenso / retribuzione che eccede; tali soggetti sono tenuti alla ripresentazione della dichiarazione all'atto del variare della loro posizione, nonché alla cessazione del rapporto prima che venga erogato il saldo del loro compenso e/o retribuzione;

gli stessi devono assumere tale impegno sia nella prima dichiarazione sia nel contesto del contratto e/o dell'accettazione dell'incarico.

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Compensi al personale PA in base a sentenza - comma 457

Dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50%, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le PA (regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe norme o contratti), in favore degli avvocati dipendenti delle PA (art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001, incluso Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato.

La disposizione di riversamento allo stato non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti reclutamento personale università – co. 460

Modifica art. 66, co. 13-bis D.L. 112/2008 conv. Legge 133/2008

Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

La predetta facoltà è fissata nella misura del **50% per gli anni 2014 e 2015**, del **60% per l'anno 2016**, dell' **80% per l'anno 2017** e del **100% a decorrere dall'anno 2018**.

L'attribuzione è effettuata con decreto del MIUR

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Limiti reclutamento personale enti ricerca – co. 460

Modifica art. 66, co. 14 D.L. 112/2008 conv. Legge 133/2008

Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.

La predetta facoltà è fissata nella misura del **50% per gli anni 2014 e 2015**, del **60% per l'anno 2016**, dell' **80% per l'anno 2017** e del **100% a decorrere dall'anno 2018**.

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Razionalizzazione partecipazioni società PA – co. 611

La norma **conferma le disposizioni contenute nell'art. 3, co. 27 della Legge 244/2007** che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, prevede per le PA il divieto di costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né l'assunzione o mantenimento direttamente di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

L'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013 stabiliva che la cessione prevista dal co. 29, art. 3, Legge 244/2007 con procedure di evidenza pubblica, doveva avvenire entro il 30 Aprile 2014

Il termine è stato prorogato dal comma 569 in commento ove si prevedeva che, decorso il 30 Aprile 2014, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.

Entro il 30 Aprile 2015 (dodici mesi successivi alla cessazione) la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Razionalizzazione partecipazioni società PA – co. 611

Quest'ultima disposizione al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici** e le autorità portuali, **a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.**

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Razionalizzazione partecipazioni società PA – co. 611

Devono essere seguiti i seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Razionalizzazione partecipazioni società PA – co. 612

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e **gli altri organi di vertice delle amministrazioni** (comma 611), in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, **definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione**, nonché l'esposizione in dettaglio dei **risparmi da conseguire**.

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Razionalizzazione partecipazioni società PA – co. 612

Il piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è **trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata.**

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015)

Razionalizzazione partecipazioni società PA – co. 613

Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa **sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile** e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Si ricorda Legge 228/2012 (Stabilità 2013) art. 1, comma 114 Conferma tetti di spesa

Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642 della Legge 296/2006

comma 637 - Criterio di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle Università

il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, complessivamente generato in ciascun anno non deve essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3% annuo

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Si ricorda Legge 228/2012 (Stabilità 2013) art. 1, comma 114 Conferma tetti di spesa

Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642 della Legge 296/2006

comma 638 - Criterio di determinazione annuale del fabbisogno finanziario degli Enti Pubblici di Ricerca

Il fabbisogno finanziario di CNR, l'ASI, l'INFN, l'ENEA, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia complessivamente generato in ciascun anno non deve essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4% annuo

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014)

Si ricorda Legge 228/2012 (Stabilità 2013) art. 1, comma 114 Conferma tetti di spesa

Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642 della Legge 296/2006

comma 642 - Incremento fabbisogno finanziario per competenze arretrate dovute al personale

Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale e per i principali enti pubblici di ricerca dal è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.